

**Modello metodologico procedurale e organizzativo  
della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS)**

**PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO**

**1. INTRODUZIONE**

**1.1 Quadro di riferimento**

Il presente modello metodologico, procedurale e organizzativo della valutazione ambientale del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco (di seguito PTC – Parco) costituisce specificazione degli Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi, alla luce dell'entrata in vigore del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.

**1.2 Norme di riferimento generali**

Legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 "Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale." (di seguito l.r. 86/83);

Legge regionale 28 febbraio 2000, n. 11 "Nuove disposizioni in materia di aree regionali protette";

Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 per il governo del territorio e successive modifiche e integrazioni (di seguito l.r. 12/2005);

Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi, Deliberazione Consiglio regionale 13 marzo 2007, n. VIII/351 (di seguito Indirizzi generali);

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" come modificato dal Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (di seguito d.lgs.) e dal Decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 (di seguito d.lgs.);

Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (di seguito Direttiva).

**2. AMBITO DI APPLICAZIONE**

**2.1 Valutazione ambientale - VAS**

Il PTC del Parco è soggetto a Valutazione ambientale – VAS allorché ricadono le seguenti condizioni:

- a. ricade nel "Settore della destinazione dei suoli" (come indicato alla lettera L1 allegato A degli Indirizzi generali) e definisce il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE;
- b. in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti Rete Natura 2000 (Zone di Protezione speciale - ZPS e Siti di Importanza Comunitaria – SIC), si ritiene necessaria la valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3 della Direttiva 92/43/CEE (punto 4.4 – Indirizzi generali).

Sono altresì assoggettati a Valutazione ambientale – VAS:

- le varianti al PTC del Parco con i requisiti descritti alle lettere a) e b) del presente punto;
- i piani di settore, attuativi di PTC del Parco approvati precedentemente all'entrata in vigore della Direttiva 2001/42/CE e pertanto non assoggettati a VAS, con i requisiti descritti alle lettere a) e b) del punto 4.2 degli Indirizzi generali.

## 2.2 Verifica di assoggettabilità alla VAS

---

Sono soggetti a Verifica di assoggettabilità alla VAS:

- le varianti al PTC del Parco che determinano l'uso di piccole aree a livello locale o che costituiscono modifiche minori al piano (punto 4.6 – Indirizzi generali);
- le varianti al PTC del Parco che non soddisfano i requisiti delle lettere a) e b) del punto 2.1 ma potrebbero determinare effetti significativi sull'ambiente;
- i piani di settore, attuativi di PTC del Parco approvati precedentemente all'entrata in vigore della Direttiva 2001/42/CE e pertanto non assoggettati a VAS, che potrebbero determinare effetti significativi sull'ambiente.

Per i piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi, la valutazione ambientale e' necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del d.lgs. e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del d.lgs., se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art.6, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente.

## 2.3 Esclusione dalla Valutazione ambientale - VAS

---

Sono escluse dalla valutazione ambientale le seguenti varianti ai piani e programmi :

- a) rettifiche degli errori materiali;
- b) modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di pianificazione territoriale, già oggetto di valutazione ambientale;
- c) varianti localizzative, ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo, per opere già cartograficamente definite e valutate in piani sovraordinati o per la reiterazione del vincolo stesso;
- d) per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere.

## 3. SOGGETTI INTERESSATI

### 3.1 Elenco dei soggetti

---

Sono soggetti interessati al procedimento:

- l'autorità procedente – ente gestore del parco;
- l'autorità competente per la VAS;
- i soggetti competenti in materia ambientale;
- il pubblico e il pubblico interessato.

Qualora il PTC – Parco/variante al PTC – Parco/ Piano di Settore del PTC – Parco si raccordi con altre procedure, come previsto nell'allegato 2, sono soggetti interessati al procedimento anche:

- l'Autorità competente in materia di SIC e ZPS (punto 7.2 degli Indirizzi generali);
- l'Autorità competente in materia di VIA (punto 7.3 degli Indirizzi generali).

### 3.2 Autorità procedente

---

L'autorità procedente è individuata all'interno dell'Ente gestore del Parco nel rispetto dei principi generali stabiliti dal d.lgs 18 agosto 2000, n. 267.

### 3.3 Autorità competente per la VAS

---

L'autorità competente per la VAS è individuata all'interno dell'Ente gestore del Parco nella figura del Direttore (ai sensi art.8 ,c. 2, l.r. 26/96) con atto formale.

E' altresì possibile che l'autorità competente per la VAS sia supportata da un team interdisciplinare che comprenda coloro che hanno compiti di tutela e valorizzazione ambientale responsabile e/o tecnici delle strutture a ciò predisposte.

### 3.4 Soggetti competenti in materia ambientale ed enti territorialmente interessati

---

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, individua con atto formale, i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di verifica e/o di valutazione.

Di seguito sono indicati i soggetti da consultare obbligatoriamente:

- a) sono soggetti competenti in materia ambientale
  - ARPA;
  - ASL;
  - Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici;
- b) sono enti territorialmente interessati
  - Regione;
  - Provincia;
  - Comunità Montane;
  - Comuni confinanti;
  - Autorità di bacino
- c) contesto transfrontaliero/di confine
  - Svizzera – Cantoni
  - Regioni, Province e Comuni confinanti

I soggetti sopra indicati possono essere integrati a discrezione dell'autorità procedente.

### 3.5 Il pubblico e il pubblico interessato

---

**Pubblico:** una o piu' persone fisiche o giuridiche nonche', ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;

**Pubblico interessato:** il pubblico che subisce o puo' subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonche' le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi interesse.

L'autorità procedente, nell'atto di cui al punto 3.4, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, provvede a:

- individuare i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- definire le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico.

Relativamente alle associazioni, organizzazioni o gruppi, in relazione al P/P, si ritiene opportuno:

- individuare tutte le realtà presenti nel territorio considerato a seconda delle loro specificità;
- avviare momenti di informazione e confronto.

## 4. MODALITA' DI CONSULTAZIONE, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

### 4.1 Finalità

---

Consultazione, comunicazione e informazione sono elementi imprescindibili della valutazione ambientale, il punto 6.0 degli Indirizzi generali prevede l'allargamento della partecipazione a tutto il processo di pianificazione/programmazione, individuando strumenti atti a perseguire obiettivi di qualità.

La partecipazione è supportata da forme di comunicazione e informazione e dalla consultazione che si avvale della Conferenza di Valutazione, relativamente alla consultazione transfrontaliera valgono le indicazioni di cui al successivo punto 4.4.

### 4.2 Conferenza di Verifica e/o di Valutazione

---

Al fine di acquisire elementi informativi volti a costruire un quadro conoscitivo condiviso, per quanto concerne i limiti e le condizioni per uno sviluppo sostenibile e ad acquisire i pareri dei soggetti interessati, di cui al punto 3.4, sono attivate la Conferenza di Verifica e/o la Conferenza di Valutazione.

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, convoca i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, alla Conferenza di Verifica e/o di Valutazione.

a) Conferenza di Verifica,

Spetta alla conferenza di verifica, mediante apposito verbale, esprimersi in merito al rapporto preliminare della proposta di P/P (vedi punto 5.4) contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente, sulla salute e sul patrimonio culturale, facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva.

b) Conferenza di Valutazione

La conferenza di valutazione è articolata in almeno due sedute:

- la prima, di tipo introduttivo è volta ad illustrare il documento di scoping (vedi punto 6.4) e ad acquisire pareri, contributi ed osservazioni nel merito;
- la seconda, è finalizzata a valutare la proposta di PTC-Parco e di Rapporto Ambientale, esaminare le osservazioni ed i pareri pervenuti, prendere atto degli eventuali pareri obbligatori (eventuale raccordo con Verifica di VIA e Valutazione di Incidenza) previsti.

Di ogni seduta della conferenza è predisposto apposito verbale.

### 4.3 Comunicazione e Informazione

---

Comunicazione e informazione caratterizzano il processo decisionale partecipato (P/P e valutazione ambientale VAS) volto ad informare e coinvolgere il pubblico, di cui al punto 3.4.

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, nell'atto di cui al punto 3.4, definisce le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, nonché di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni.

### 4.4 Consultazione transfrontaliera

---

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, in contesti transfrontalieri, provvede a trasmettere ai soggetti, di cui al punto 3.4 lettera c), una copia integrale della proposta di PTC – Parco e del Rapporto Ambientale, invitando ad esprimere il proprio parere entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della documentazione.

Qualora i soggetti transfrontalieri coinvolti intendano procedere a loro volta a consultazioni, l'autorità procedente concede un congruo termine, comunque non superiore a novanta giorni, per consentire le consultazioni dei soggetti e del pubblico interessato. Nelle more delle consultazioni transfrontaliere ogni altro termine resta sospeso.

## 5. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS

### 5.1 Le fasi

---

La verifica di assoggettabilità alla VAS è effettuata secondo le indicazioni di cui al punto 5.9 degli Indirizzi generali, come specificati nei punti seguenti e declinati nello schema generale PTC Parco-Verifica di assoggettabilità:

1. avviso di avvio del procedimento;
2. individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione;
3. elaborazione di un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva;
4. messa a disposizione del rapporto preliminare e avvio della verifica;
5. convocazione conferenza di verifica;
6. decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS;
7. informazione circa la decisione e le conclusioni adottate.

### 5.2 Avviso di avvio del procedimento

---

La verifica di assoggettabilità alla VAS è avviata mediante pubblicazione dell'avvio del procedimento di elaborazione della Variante / Piano di Settore del PTC – Parco (fac simile A).

Tale avviso è reso pubblico ad opera dell'autorità procedente mediante pubblicazione su web (vedi allegato 3) e sul BURL (se previsto per legge).

### 5.3 Individuazione dei soggetti interessati e definizione modalità di informazione e comunicazione

---

L'Autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, con specifico atto formale (vedi il precedente punto 3.4) individua e definisce:

- i soggetti competenti in materia ambientale, tra cui gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di verifica;
- l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (vedi punto 3.1), se necessario;
- le modalità di convocazione della conferenza di verifica;
- i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni.

### 5.4 Elaborazione del documento di sintesi della proposta di Variante / Piano di Settore del PTC del Parco e del rapporto preliminare

---

L'autorità procedente predispone un documento di sintesi della proposta di Variante / Piano di Settore del PTC – Parco, ed il rapporto preliminare contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente, sulla salute umana e sul patrimonio culturale facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva:

*Caratteristiche della Variante / del Piano di Settore del PTC – Parco, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:*

- *in quale misura la Variante /il Piano di Settore del PTC – Parco stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;*
- *in quale misura la Variante /il Piano di Settore del PTC – Parco influenza altri p/p, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;*
- *la pertinenza della Variante / il Piano di Settore del PTC – Parco per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;*
- *problemi ambientali relativi alla Variante / al Piano di Settore del PTC – Parco;*
- *la rilevanza della Variante / del Piano di Settore del PTC – Parco per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. p/p connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque);*

*Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:*

- *probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;*
- *carattere cumulativo degli effetti;*
- *natura transfrontaliera degli effetti;*
- *rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);*
- *entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);*
- *valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:*
  - *delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,*
  - *del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;*
  - *dell'utilizzo intensivo del suolo;*
- *effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.*

Per la redazione del documento di sintesi il quadro di riferimento conoscitivo nei vari ambiti di applicazione della VAS è il Sistema Informativo Territoriale integrato previsto dall'art. 3 della Legge di Governo del territorio. Possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite.

Inoltre nel documento di sintesi è necessario dare conto della verifica delle eventuali interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

#### 5.5 Messa a disposizione del rapporto preliminare e avvio della verifica

---

L'autorità procedente deposita presso i propri uffici e pubblica su web (vedi allegato 3) per almeno 30 giorni il documento di sintesi della proposta di Variante / Piano di Settore del PTC del Parco e il rapporto preliminare volto alla determinazione dei possibili effetti significativi. Dell'avvenuto deposito dà notizia mediante pubblicazione all'Albo dell'Ente. (fac simile B)

L'autorità procedente in collaborazione con l'autorità competente per la VAS, trasmette ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati, individuati al punto 5.3, il documento di sintesi (di cui al punto 5.4) e il rapporto preliminare al fine dell'espressione del parere, che deve essere inviato, entro trenta giorni dalla messa a disposizione, all'autorità competente per la VAS ed all'autorità procedente.

#### 5.6 Convocazione conferenza di verifica

---

L'autorità procedente convoca la Conferenza di verifica alla quale partecipano l'autorità competente per la VAS, i soggetti competenti in materia ambientale, ove necessario anche transfrontalieri, gli enti territorialmente interessati ed eventualmente l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (vedi punto 3.1).

L'autorità procedente predispone il verbale della Conferenza di verifica.

#### 5.7 Decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS

---

L'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, esaminato il documento di sintesi della proposta di Variante / Piano di Settore del PTC – Parco e di determinazione dei possibili effetti significativi, acquisito il verbale della conferenza di verifica, valutate le eventuali osservazioni pervenute e i pareri espressi, sulla base degli elementi di verifica di cui all'allegato II della Direttiva, si pronuncia non oltre novanta giorni sulla necessità di sottoporre la Variante / il Piano di Settore del PTC – Parco al procedimento di VAS ovvero di escluderlo dallo stesso.

La pronuncia è effettuata con atto riconoscibile reso pubblico. (fac simile C)

In caso di assoggettabilità alla VAS, l'autorità procedente, nella fase di elaborazione della Variante / del Piano di Settore del PTC – Parco, tiene conto delle eventuali indicazioni e condizioni contenute nel provvedimento di verifica.

L'adozione e/o approvazione della Variante / del Piano di Settore del PTC – Parco dà atto del provvedimento di verifica nonché del recepimento delle eventuali condizioni in esso contenute.

## 5.8 Informazione circa le conclusioni adottate

Il provvedimento di verifica viene messo a disposizione del pubblico e pubblicato sul sito web sivas (vedi allegato 3). L'autorità procedente ne dà notizia secondo le modalità adottate al precedente punto 5.2.

Il provvedimento di verifica diventa parte integrante del P/P adottato e/o approvato. (fac simile D)

### Schema generale PTC del Parco - Verifica di assoggettabilità

<i>Fase Variante/Piano di settore PTC – Parco</i>	<i>Variante/Piano di Settore del PTC – Parco</i>	<i>Valutazione Ambientale VAS</i>
<b>Fase 0 Preparazione</b>	P0.1 Pubblicazione avviso di avvio del procedimento P0.2 Incarico per la stesura della Variante / Piano di settore del PTC - Parco P0.3 Esame proposte pervenute ed elaborazione della proposta di Variante/Piano di Settore del PTC – Parco	A0.1 Incarico per la predisposizione del rapporto preliminare 2 Individuazione autorità competente per la VAS
<b>Fase 1 Orientamento</b>	P1.1 Orientamenti iniziali della Variante/ del Piano di Settore del PTC	A1.1 Verifica delle interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 – Valutazione di incidenza (zps / sic)
	P1.2 Definizione dello schema operativo della Variante/ del Piano di Settore del PTC- Parco	A1.2 Definizione schema operativo per la Verifica e mappatura del pubblico e dei soggetti competenti in materia ambientale coinvolti
		A1.3 Rapporto preliminare degli effetti significativi sull'ambiente - allegato II, Direttiva 2001/42/CE
<b>Conferenza di verifica</b>	<b>Messa a disposizione</b> del rapporto preliminare della proposta di Variante/Piano di Settore del PTC del Parco e determinazione dei possibili effetti significativi sull'ambiente - allegato II, Direttiva 2001/42/CE (30 giorni)	
	<b>Verbale conferenza</b> in merito all'assoggettabilità o meno della Variante / del Piano di Settore del PTC – Parco alla VAS	
<b>Decisione</b>	<b>L'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, assume la decisione di assoggettare o non assoggettare la Variante / il Piano di Settore del PTC – Parco alla valutazione ambientale (entro 90 giorni dalla messa a disposizione)</b>	
	<b>Informazione circa la decisione e pubblicazione del provvedimento su WEB</b>	

## 6. VALUTAZIONE AMBIENTALE(VAS) DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO

### 6.1 Le fasi del procedimento

---

La VAS del PTC-Parco è effettuata secondo le indicazioni di cui agli articoli 11, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del d.lgs, ed in assonanza con il punto 5.0 degli Indirizzi generali, come specificati nei punti seguenti e declinati nello schema PTC Parco –VAS:

1. avviso di avvio del procedimento;
2. individuazione dei soggetti interessati e definizione modalità di informazione e comunicazione;
3. elaborazione e redazione del PTC-Parco e del Rapporto Ambientale;
4. messa a disposizione;
5. convocazione conferenza di valutazione;
6. formulazione parere ambientale motivato;
7. adozione del PTC-Parco;
8. deposito e raccolta osservazioni;
9. formulazione parere ambientale motivato finale e approvazione finale;
10. gestione e monitoraggio.

Le indicazioni contenute ai punti seguenti valgono anche per le Varianti / i Piani Di Settore del PTC del Parco che a seguito del procedimento di Verifica, descritto al punto 5 precedente, non sono stati esclusi dalla VAS.

Quindi, per quanto riguarda le Varianti / i Piani Di Settore dei PTC del Parco, il cui procedimento di VAS è stato preceduto da quello di Verifica di assoggettabilità, gli atti e le risultanze dell'istruttoria, le analisi preliminari ed ogni altra documentazione prodotta nell'ambito del procedimento di verifica devono essere utilizzate nel procedimento di VAS, anche al fine di evitare duplicazioni.

### 6.1 bis Procedimento di VAS a seguito della verifica di assoggettabilità

---

La VAS del PTC-Parco a seguito della verifica di assoggettabilità è effettuata secondo le indicazioni di cui agli articoli 11, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del d.lgs, ed in assonanza con il punto 5.0 degli Indirizzi generali, come specificati nei punti seguenti e declinati nello schema generale – VAS:

1. elaborazione e redazione del PTC-Parco e del Rapporto Ambientale;
2. messa a disposizione;
3. convocazione conferenza di valutazione;
4. formulazione parere ambientale motivato;
5. adozione del PTC-Parco;
6. deposito e raccolta osservazioni;
7. formulazione parere ambientale motivato finale e approvazione finale;
8. gestione e monitoraggio.

Gli atti e le risultanze dell'istruttoria, le analisi preliminari ed ogni altra documentazione prodotta durante la verifica di assoggettabilità devono essere utilizzate nel procedimento di VAS.

### 6.2 Avviso di avvio del procedimento

---

La Valutazione Ambientale VAS del PTC del Parco è avviata contestualmente all'avvio del processo di redazione del PTC mediante pubblicazione sul sito web sivas. In tale avviso va chiaramente indicato l'avvio della VAS. (fac simile E)

### 6.3 Individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione

---

L'Autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, con specifico atto formale (vedi il precedente punto 3.3) individua e definisce:

- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di valutazione;
- l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (vedi punto 3.1), se necessario;
- le modalità di convocazione della conferenza di valutazione, articolata almeno in una seduta introduttiva e in una seduta finale;
- i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni.

#### 6.4 Elaborazione e redazione del PTC del Parco e del Rapporto Ambientale

---

Come previsto al punto 5.11 degli Indirizzi generali, nella fase di elaborazione e redazione del PTC del Parco, l'autorità competente per la VAS collabora con l'autorità procedente nello svolgimento delle seguenti attività:

- individuazione di un percorso metodologico e procedurale, nel quale stabilire le modalità della collaborazione, le forme di consultazione da attivare, i soggetti interessati, ove necessario anche transfrontalieri, e il pubblico;
- definizione dell'ambito di influenza del PTC del Parco (*scoping*) e della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale;
- elaborazione del Rapporto Ambientale, ai sensi dell'allegato I della Direttiva;
- costruzione/progettazione del sistema di monitoraggio.

Per la redazione del Rapporto Ambientale il quadro di riferimento conoscitivo nei vari ambiti di applicazione della VAS è il Sistema Informativo Territoriale integrato previsto dall'art. 3 della Legge di Governo del Territorio. Possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite.

##### percorso metodologico procedurale

*L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente per la VAS, definisce il percorso metodologico procedurale del PTC e della relativa VAS, sulla base dello Schema PTC di Parco - Valutazione Ambientale VAS in coda al presente modello.*

##### scoping – conferenza di valutazione (prima seduta)

*L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente per la VAS, predispone un documento di scoping. Ai fini della consultazione, il documento viene messo a disposizione tramite pubblicazione sul sito web sivas e presentato in occasione della prima seduta della conferenza di valutazione in cui si raccolgono osservazioni, pareri e proposte di modifica e integrazione.*

*Il documento di scoping contiene lo schema del percorso metodologico procedurale definito, una proposta di definizione dell'ambito di influenza del P/P e della portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale. Inoltre nel documento è necessario dare conto della Verifica delle interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).*

##### elaborazione del Rapporto Ambientale

*L'autorità procedente d'intesa con l'autorità competente per la VAS elaborano il Rapporto Ambientale.*

*Le informazioni da fornire, ai sensi dell'articolo 5 della Direttiva (Allegato I), sono:*

- illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del PTC del Parco e del rapporto con altri pertinenti P/P;*
- aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del PTC del Parco;*
- caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;*
- qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al PTC del Parco, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;*
- obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al PTC del Parco, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale.*
- possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori;*
- misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del PTC del Parco;*
- sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste;*
- descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio;*
- sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.*

*La Sintesi non tecnica, richiesta alla precedente lettera j), è un documento di grande importanza in quanto costituisce il principale strumento di informazione e comunicazione con il pubblico. In tale documento devono essere sintetizzate / riassunte, in linguaggio il più possibile non tecnico e divulgativo, le descrizioni, questioni, valutazioni e conclusioni esposte nel Rapporto Ambientale.*

#### 6.5 Messa a disposizione (fac simile F)

---

L'autorità procedente mette a disposizione presso i propri uffici e pubblica su WEB (vedi allegato 3) la proposta di PTC del Parco, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica per sessanta giorni. Inoltre l'Autorità procedente dà notizia dell'avvenuta messa a disposizione della proposta di PTC del Parco e del Rapporto Ambientale mediante pubblicazione all'Albo dell'Ente e su WEB (vedi allegato 3).

Ai sensi dell'art.32 della legge 69/2009, la pubblicazione sul sito web sivas sostituisce:

- il deposito presso gli uffici delle regioni e delle province il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o programma o dagli impatti della sua attuazione;
- la pubblicazione di avviso nel BURL contenente: il titolo della proposta di piano o di programma, il proponente, l'autorità procedente, l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma e del rapporto ambientale e delle sedi dove si può consultare la sintesi non tecnica

L'autorità procedente in collaborazione con l'autorità competente per la VAS, trasmette ai soggetti competenti in materia ambientale, individuati al punto 6.3, il PTC del Parco ed il Rapporto Ambientale al fine dell'espressione dei pareri. I pareri devono essere trasmessi, entro sessanta giorni dal deposito, all'autorità competente ed all'autorità procedente.

#### 6.6 Convocazione conferenza di valutazione

---

La conferenza di valutazione, è convocata dall'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, secondo le modalità definite nell'atto di cui al precedente punto 6.3.

La conferenza di valutazione deve articolarsi almeno in due sedute, la prima introduttiva e la seconda di valutazione conclusiva.

La prima seduta è convocata per effettuare una consultazione riguardo al documento di scoping predisposto al fine di determinare l'ambito di influenza del PTC del Parco, la portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale, nonché le possibili interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

Le conferenza di valutazione finale invece è convocata una volta definita la proposta di PTC del Parco e del Rapporto Ambientale. La documentazione viene messa a disposizione e inviata ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati prima della conferenza. Se necessario alla conferenza partecipa l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (vedi punto 3.1). Di ogni seduta della conferenza è predisposto apposito verbale.

#### 6.7 Formulazione parere motivato (fac simile G)

---

Come previsto all'articolo 15, comma 1 del d.lgs., ed in assonanza con quanto indicato al punto 5.14 degli Indirizzi generali, l'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, alla luce della proposta di PTC del Parco e Rapporto Ambientale, formula il parere motivato, che costituisce presupposto per la prosecuzione del procedimento di approvazione del piano, entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i termini di cui al punto 6.6.

A tale fine, sono acquisiti:

- i verbali delle conferenze di valutazione, comprensivi eventualmente del parere obbligatorio e vincolante dell'autorità competente in materia di SIC e ZPS;
- i contributi delle eventuali consultazioni transfrontaliere;
- le osservazioni e gli apporti inviati dal pubblico.

Il parere motivato deve contenere considerazioni qualitative e/o quantitative in merito:

- alla qualità ed alla congruenza delle scelte del PTC del Parco alla luce delle alternative possibili individuate e rispetto alle informazioni ed agli obiettivi del Rapporto Ambientale;

- alla coerenza interna ed esterna del PTC del Parco;
- alla efficacia e congruenza del sistema di monitoraggio e degli indicatori selezionati.

Il parere motivato può essere condizionato all'adozione di specifiche modifiche ed integrazioni della proposta del PTC del Parco valutato.

L'Autorità procedente ai sensi dell'articolo 15, comma 2 del d.lgs, in collaborazione con l'Autorità competente per la VAS, provvede, ove necessario, alla revisione del piano alla luce del parere motivato espresso prima dell'adozione dello stesso.

#### 6.8 Adozione del PTC del Parco e informazioni circa la decisione

---

L'autorità procedente adotta il PTC del Parco e predisponde la dichiarazione di sintesi (schema H), volta a:

- illustrare il processo decisionale seguito (schema metodologico procedurale di cui al precedente punto 6.4);
- esplicitare il modo in cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel PTC del Parco e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e delle risultanze di tutte le consultazioni, in particolare illustrare quali sono gli obiettivi ambientali, gli effetti attesi, le ragioni della scelta dell'alternativa di PTC del Parco e il sistema di monitoraggio;
- in che modo il parere ambientale motivato è stato integrato nel PTC del Parco.

Contestualmente l'autorità procedente ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs, provvede a dare informazione circa la decisione (fac simile I).

#### 6.9 Deposito e raccolta delle osservazioni

---

L'autorità procedente pubblica il PTC del Parco agli albi pretori dei comuni e delle province interessate per trenta giorni consecutivi, dandone avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e su almeno due quotidiani, con l'indicazione della sede e sul sito web sivas (vedi punto 6.5) dove si può prendere visione dei relativi elaborati; chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni entro i successivi sessanta giorni, indi la proposta è trasmessa alla Giunta regionale entro gli ulteriori sessanta giorni, unitamente alle osservazioni ed alle relative controdeduzioni deliberate dall'ente gestore (comma 1, art. 19 l.r. 86/1983).

L'autorità procedente, ai sensi del punto 5.16 degli Indirizzi generali:

- deposita presso i propri uffici e pubblica sul sito web sivas (vedi allegato 3):
  - il provvedimento di adozione unitamente al PTC del parco adottato, comprensivo del Rapporto Ambientale e del parere motivato oppure del provvedimento di verifica;
  - la dichiarazione di sintesi;
  - le modalità circa il sistema di monitoraggio;
- deposita la Sintesi non tecnica presso gli uffici dei Comuni e delle Province il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o dagli effetti della sua attuazione con indicazione delle sedi ove può essere presa visione della documentazione integrale;
- comunica l'avvenuto deposito ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati con l'indicazione del luogo dove può essere presa visione della documentazione integrale;

Qualora, successivamente al provvedimento di adozione, emerga la necessità, anche a seguito di accoglimento di osservazioni presentate, di una rielaborazione parziale del PTC del Parco o di ulteriori approfondimenti delle analisi e valutazioni ambientali, l'autorità procedente richiede l'aggiornamento del Rapporto Ambientale e dispone la convocazione della conferenza di valutazione volta all'esame e formulazione del parere previsto.

#### 6.10 Formulazione parere motivato finale e approvazione PTC del parco

---

Il provvedimento di approvazione definitiva del PTC del Parco è di competenza della Giunta regionale. Sulla base di tutto quanto effettuato dall'autorità procedente, cioè l'Ente gestore del Parco, la Giunta regionale predisponde il provvedimento di approvazione il quale prende atto degli esiti del procedimento di VAS, della dichiarazione di sintesi dell'Ente gestore del Parco e, ove necessario, della valutazione di incidenza (parere obbligatorio e vincolante) espressa dall'autorità competente in materia di SIC e ZPS.

L'autorità regionale competente per la VAS, d'intesa con l'autorità regionale procedente, formula il parere motivato finale (fac simile L)

Gli atti del PTC del Parco approvato sono:

- depositati presso gli uffici della Giunta Regionale;
- pubblicati per estratto sul BURL e su WEB (vedi allegato 3).

#### 6.11 Gestione e monitoraggio

---

Al PTC del Parco possono seguire diversi Piani di Settore che dettagliano maggiormente alcuni aspetti e contenuti del PTC. Nella VAS del PTC del Parco devono essere già presenti delle indicazioni per i successivi livelli per l'applicazione del presente modello, allo scopo di razionalizzare il procedimento e di evitare duplicazioni nella valutazione.

In questa fase, come previsto nel sistema di monitoraggio, l'autorità procedente, cioè l'Ente gestore del Parco effettua le valutazioni periodiche dei possibili effetti significativi sull'ambiente delle eventuali varianti del PTC del Parco che dovessero rendersi necessarie sotto la spinta di fattori esterni.

La gestione del PTC del Parco può essere considerata come una successione di procedure di screening delle eventuali modificazioni parziali del PTC, a seguito delle quali decidere se accompagnare o meno l'elaborazione delle varianti con il procedimento di VAS.

## Schema PTC di Parco - Valutazione Ambientale VAS

<i>Fase del PTC</i>	<i>Processo di PTC del Parco</i>	<i>Valutazione Ambientale VAS</i>
<b>Fase 0</b> <b>Preparazione</b> <i>autorità procedente</i>	P0.1 Pubblicazione avviso di avvio del procedimento P0.2 Incarico per la stesura del PTC – Parco P0.3 Esame proposte pervenute ed elaborazione del documento programmatico	A0.1 Incarico per la redazione del Rapporto Ambientale 2 Individuazione Autorità competente per la VAS
<b>Fase 1</b> <b>Orientamento</b> <i>autorità procedente</i>	P1.1 Orientamenti iniziali del PTC – Parco	A1.1 Integrazione della dimensione ambientale nel PTC – Parco
	P1.2 Definizione schema operativo del PTC – Parco	A1.2 Definizione schema operativo per la VAS, e mappatura dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico coinvolto
	P1.3 Identificazione dei dati e delle informazioni disponibili sul territorio	A1.3 Verifica delle interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)
<b>Conferenza di valutazione</b> <i>autorità procedente</i>	<b>avvio del confronto</b>	
<b>Fase 2</b> <b>Elaborazione e redazione</b> <i>autorità procedente</i>	P2.1 Determinazione obiettivi generali	A2.1 Definizione dell'ambito di influenza (scoping), definizione della portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale
	P2.2 Costruzione dello scenario di riferimento del PTC – Parco	A2.2 Analisi di coerenza esterna
	P2.3 Definizione obiettivi specifici, costruzione di alternative/scenari di sviluppo e definizione delle azioni da mettere in campo per attuarli	A2.3 Stima degli effetti ambientali attesi
		A2.4 Valutazione delle alternative di PTC – Parco e scelta di quella più sostenibile
		A2.5 Analisi di coerenza interna
A2.6 Progettazione del sistema di monitoraggio		
A2.7 Studio di incidenza delle scelte del PTC – Parco sui siti di Rete Natura 2000 (se previsto)		
P2.4 Proposta di PTC – Parco	A2.8 Proposta di Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica	
<b>Messa a disposizione e pubblicazione su WEB (sessanta giorni) della proposta di PTC – Parco, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica</b> <b>invio della documentazione ai soggetti competenti in materia ambientale e enti interessati</b> <b>invio Studio di Incidenza (se previsto) all'autorità competente in materia di SIC e ZPS</b>		
<b>Conferenza di valutazione</b>	valutazione della proposta di PTC del Parco e del Rapporto Ambientale	
	Valutazione di incidenza (se prevista): acquisito il parere obbligatorio e vincolante dell'autorità preposta	
<b>PARERE MOTIVATO</b> <i>predisposto dall'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente</i>		
<b>Fase 3</b> <b>Adozione</b> <i>autorità procedente</i>	<b>3.1 ADOZIONE</b> - PTC - Parco - Rapporto Ambientale - Dichiarazione di sintesi	
	3.2 Pubblicazione per 30gg Albi degli Enti consorziati, avviso su 2 quotidiani e su BURL.	
	3.3 Raccolta osservazioni nei 60gg successivi	
	3.4 Controdeduzioni alle osservazioni presentate a seguito di analisi di sostenibilità e trasmissione alla Giunta regionale	
<b>Approvazione</b> <i>Regione Lombardia</i>	<b>Nucleo Tecnico Regionale di Valutazione Ambientale - VAS</b>	
	<b>PARERE MOTIVATO FINALE</b> <i>predisposto dall'autorità regionale competente per la VAS, d'intesa con l'autorità regionale procedente</i>	
	3.5. <b>APPROVAZIONE</b> - PTC – Parco - Rapporto Ambientale - Dichiarazione di sintesi finale	
Aggiornamento del PTC del Parco in rapporto agli esiti dell'istruttoria effettuata		
<b>Fase 4</b> <b>Attuazione Gestione</b> <i>Autorità procedente</i>	P4.1 Monitoraggio dell'attuazione PTC - Parco P4.2 Monitoraggio dell'andamento degli indicatori previsti P4.3 Azioni correttive ed eventuale retroazione	A4.1 Rapporti di monitoraggio e valutazione periodica